

ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 11 marzo 2014.

Concorso per esami per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale relativo agli anni 2014/2017.

L'ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5;

Visto l'art. 1, comma 143, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 368 in attuazione della direttiva n. 93/16/CEE, in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli, come modificato dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277 in attuazione della direttiva n. 2001/19/CEE ed, in particolare, l'art. 25 che stabilisce che le regioni e le province autonome emanano ogni anno, entro il 28 febbraio, i bandi di concorso per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale, in conformità ai principi fondamentali definiti dal Ministero della salute, per la disciplina unitaria del sistema;

Visto il decreto del Ministero della salute 7 marzo 2006 "Principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specifica in medicina generale";

Preso atto che nel suddetto documento contenente i principi fondamentali si prevede, tra l'altro, quanto segue:

- le Regioni e le Province autonome emanano ogni anno, entro il 28 febbraio, in relazione alle proprie esigenze ed alle necessità formative evidenziate nelle rilevazioni dei fabbisogni, i bandi di concorso per l'ammissione ai corsi triennali di formazione specifica in medicina generale;

- i bandi conterranno tutti le medesime disposizioni, concordate tra le Regioni e le Province autonome;

- i contingenti da ammettere annualmente ai corsi sono determinati, dalle regioni e province autonome nell'ambito delle risorse disponibili e dei limiti concordati con il Ministero della salute;

- i bandi vengono pubblicati in forma integrale nel Bollettino Ufficiale di ciascuna regione o provincia autonoma e successivamente per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana - IV serie speciale concorsi ed esami;

- il termine di 30 giorni per la presentazione delle domande di concorso decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

- nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana viene successivamente pubblicato in estratto l'avviso del giorno, e dell'ora delle prove di esame, almeno 30 giorni prima della data di svolgimento dell'esame;

- il concorso, da svolgersi nella medesima data ed ora per ciascuna Regione o Provincia autonoma, stabilite di intesa con il Ministero della salute, consisterà in una prova scritta, conforme per tutte le Regioni, formata da quesiti a scelta multipla su argomenti di medicina clinica;

- i quesiti della prova concorsuale saranno formulati da una Commissione formata da massimo sette esperti, di cui sei designati dalla Conferenza delle Regioni, individuati a rotazione secondo il criterio della rappresentatività territoriale, ed uno dal Ministero della salute, nominati tra medici di medicina generale, professori universitari ordinari di medicina interna o discipline equipollenti e da direttori di struttura complessa;

- le attività di supporto alla commissione che predispone le prove di esame sono fornite dalla competente Direzione generale del Ministero della salute;

Considerato che in data 30 dicembre 2013 è stato comunicato al coordinamento tecnico della commissione salute, il contingente numerico da ammettere ai corsi di formazione specifica in medicina generale;

Considerato che la spesa per le borse di studio e tutti gli oneri finanziari relativi alla realizzazione del concorso e del corso in oggetto fanno carico alla Regione Sicilia che vi provvede con le quote del Fondo sanitario nazionale a destinazione vincolata a tale scopo assegnate annualmente dal Ministero della salute e quelle previste ai sensi dell'art. 1, comma 143 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di dover approvare ed emanare il bando per il pubblico concorso per l'ammissione di n. 100 medici al corso triennale di formazione specifica in medicina generale della Regione Sicilia, corso strutturato a tempo pieno e relativo agli anni 2014/2017;

Decreta:

Art. 1

Approvazione ed emanazione bando

È approvato ed emanato il bando per il pubblico concorso per l'ammissione di n. 100 medici al corso triennale di formazione specifica in medicina generale della Regione siciliana, corso strutturato a tempo pieno e relativo agli anni 2014/2017.

Art. 2

Contingente

È indetto pubblico concorso, per esami, per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale della Regione siciliana relativo agli anni 2014/2017, di n. 100 cittadini italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea, laureati in medicina e chirurgia e abilitati all'esercizio professionale.

Art. 3

Requisiti di ammissione

1. Per l'ammissione al concorso il candidato deve soddisfare uno dei seguenti requisiti:

- a) essere cittadino italiano;
- b) essere cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
- c) essere cittadino non comunitario, in possesso di un diritto di soggiorno o di un diritto di soggiorno permanente, essendo familiare di un cittadino comunitario (art. 38, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001);
- d) essere cittadino non comunitario con permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo CE (art. 38, comma 3-bis, del d.lgs. n. 165/2001);

- e) essere cittadino non comunitario, titolare dello status di rifugiato (art. 38, comma 3-bis, del d.lgs. n. 165/2001);

- f) essere cittadino non comunitario, titolare dello status di protezione sussidiaria (art. 38, comma 3-bis, del d.lgs. n. 165/2001);

2. Per l'ammissione al concorso, il candidato che soddisfa uno dei requisiti di cui al punto 1, deve, altresì, essere in possesso:

- a) del diploma di laurea in medicina e chirurgia;
- b) dell'abilitazione all'esercizio della professione in Italia;
- c) della iscrizione all'albo dei medici chirurghi di un ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Repubblica italiana.

3. I requisiti di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo devono essere già posseduti dal candidato alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea consente la partecipazione alla selezione, fermo restando l'obbligo di regolarizzare il requisito descritto al punto 2, lett. c), prima della data di inizio del corso.

Art. 4

Domanda e termine di presentazione

1. La domanda di ammissione, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato al presente bando (allegato A), deve essere spedita, esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al seguente indirizzo: " Regione Sicilia - Assessorato della salute Dipartimento attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, Area 7 Formazione e comunicazione - via Mario Vaccaro, 5, 90145 Palermo" entro il termine perentorio di 30 giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Non sono ammessi al concorso coloro che spediscono la domanda prima della pubblicazione del presente bando per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e oltre il termine di scadenza sopra indicato. La data di spedizione della domanda è stabilita e comprovata dal timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante.

3. Sulla busta contenente la domanda deve essere espressamente riportata l'indicazione: "Contiene domanda di ammissione al concorso per il corso di formazione in medicina generale". È ammessa la spedizione di una sola domanda per ciascuna raccomandata.

4. Non possono essere prodotte domande per più regioni o per una regione e una provincia autonoma.

5. Nella domanda il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, e a pena di esclusione dal concorso:

- a) il proprio cognome, nome, luogo e data di nascita e codice fiscale;

b) il luogo di residenza;

c) di essere in possesso della cittadinanza italiana; o di essere in possesso della cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione europea; o di essere cittadino non comunitario, in possesso di un diritto di soggiorno o di un diritto di soggiorno permanente e di essere familiare di un cittadino dell'Unione europea; o di essere cittadino non comunitario con permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo CE; o di essere cittadino non comunitario, titolare dello status di rifugiato; o di essere cittadino non comunitario, titolare dello status di protezione sussidiaria;

d) di essere in possesso di un diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito in Italia oppure in un Paese comunitario oppure in un paese non comunitario, indicando l'università che lo ha rilasciato, il giorno, il mese e l'anno in cui è stato conseguito;

e) di essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale in Italia, indicando l'università presso cui è stato conseguito, il giorno, il mese e l'anno di conseguimento, ovvero la sessione di espletamento dell'esame;

f) di essere iscritti ad un albo professionale dei medici chirurghi di un Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Repubblica italiana, indicando la provincia di iscrizione (fatto salvo quanto innanzi disposto dal comma 3 del precedente articolo 3 nell'ipotesi di iscrizione in corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea);

g) di non avere presentato domanda di ammissione al concorso per il corso di formazione specifica in medicina generale in altra regione o provincia autonoma;

h) di essere/non essere iscritto a corsi di formazione specialistica in medicina e chirurgia (se si specificare quale);

6. La domanda deve essere sottoscritta dal candidato a pena di nullità della stessa. La firma non dovrà essere autenticata.

7. Alla domanda dovrà essere allegata una fotocopia in carta semplice di un documento di identità in corso di validità. I candidati non dovranno, invece, allegare alla domanda alcuna documentazione comprovante le suddette dichiarazioni.

8. I candidati portatori di handicap dovranno dichiarare nella domanda di partecipazione il diritto all'applicazione dell'art. 20 della legge n. 104/92 specificando l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap

9. Il candidato deve indicare nella domanda il domicilio o recapito presso il quale deve essere fatta ogni comunicazione relativa al concorso e l'eventuale recapito telefonico. Eventuali variazioni di indirizzo o domicilio dovranno essere tempestivamente comunicate.

10. L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione delle domande o di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

11. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per l'ipotesi di dichiarazioni mendaci, qualora dai controlli emerga la non veridicità della dichiarazione rese dal concorrente, ai sensi dell'art. 75 dello stesso D.P.R. n. 445/2000, il medesimo decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

12. Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la Regione siciliana per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale ammissione al corso di formazione, per le finalità inerenti alla gestione della frequenza dello stesso. Il conferimento di tali dati è indispensabile per lo svolgimento delle procedure concorsuali. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso, del corso o alla posizione giuridico-economica del candidato. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 della citata legge al quale si rinvia. Tali diritti potranno essere fatti valere dall'interessato nei confronti dell'Amministrazione regionale, titolare del trattamento.

Art. 5

Prova d'esame

I candidati ammessi al concorso dovranno sostenere una prova scritta consistente nella soluzione di 100 quesiti a scelta multipla su argomenti di medicina clinica. Ciascuna domanda ammette una sola risposta esatta.

2. La prova ha la durata di due ore.

3. La prova si svolgerà nel giorno e nell'ora, unici su tutto il territorio nazionale, stabiliti dal Ministero della salute. Il giorno e l'ora di svolgimento della prova saranno comunicati, almeno 30 giorni prima della prova stessa, mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 4^a serie speciale "Concorsi ed esami".

4. Del luogo e dell'ora di convocazione dei candidati, sarà data comunicazione ai candidati stessi a mezzo avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed affisso presso gli ordini provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Regione.

5. Qualora i candidati ammessi al concorso siano in numero maggiore di 250 saranno costituite più commissioni. In tal caso i candidati saranno assegnati a ciascuna commissione, fino al raggiungimento del numero massimo di 250 candidati per commissione, in base alla località di residenza, ovvero in ordine alfabetico, ovvero in base ad altro criterio obiettivo stabilito dalla Regione.

6. L'assenza dalla prova d'esame sarà considerata come rinuncia al concorso, quale sia il motivo dell'assenza, al momento in cui è dichiarata aperta la prova e pur se essa non dipenda dalla volontà dei singoli concorrenti.

7. I questionari sono inviati dal Ministero della salute, tramite la Regione, a ciascuna commissione, in plico sigillato; il plico deve essere aperto il giorno ed all'ora fissati dal Ministero della salute per la prova d'esame.

Art. 6

Svolgimento della prova

1. Le commissioni, costituite in conformità all'art. 29, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 368, si insediano nelle rispettive sedi di esame in tempo utile per gli adempimenti di cui ai successivi commi 2, 3, 4 e 5.

2. Il presidente della commissione verifica e fa verificare agli altri commissari l'integrità del plico ministeriale contenente i questionari relativi ai quesiti oggetto della prova.

3. Ammessi i candidati nella sede d'esame, previo loro riconoscimento, il presidente alla presenza dell'intera commissione e del segretario, fatta constatare anche ai candidati l'integrità del plico, provvede, all'ora indicata dal Ministero della salute, ad aprire il plico stesso e ad apporre sul frontespizio di ciascun questionario, il timbro fornito dalla Regione e la firma di un membro della commissione esaminatrice. I questionari sono, quindi, distribuiti ai candidati.

4. Ai fini dell'espletamento della prova a ciascun candidato vengono consegnati: un modulo anagrafico da compilare a cura del candidato, un modulo su cui riportare le risposte alle domande (i due moduli sono un unico foglio diviso da linea tratteggiata per facilitarne la separazione che dovrà essere effettuata solo al termine del tempo a disposizione), il questionario con le domande oggetto della prova di esame progressivamente numerate, le istruzioni per lo svolgimento della prova e due buste di cui una piccola e una grande.

5. Il termine di due ore per l'espletamento della prova decorre dal momento in cui, dopo aver completato la distribuzione dei questionari e del materiale per lo svolgimento della prova d'esame, il presidente completa la lettura delle istruzioni generali.

6. La prova deve essere svolta secondo le istruzioni consegnate unitamente al questionario.

7. Durante la prova, e fino alla consegna dell'elaborato, il candidato non può uscire dai locali assegnati, che devono essere efficacemente vigilati. Il presidente adotta le misure più idonee per assicurare la vigilanza nel caso che il locale d'esame non sia unico.

8. I candidati non possono portare con sé appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie nonché apparecchi informatici e telefoni cellulari o altri mezzi di trasmissione a distanza di qualsiasi tipo e natura.

9. Durante la prova scritta non è permesso ai candidati di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con i membri della commissione esaminatrice.

10. Al termine della prova il candidato deve: inserire il modulo anagrafico debitamente compilato ed il questionario nella busta piccola, chiuderla ed incollarla; inserire la suddetta busta chiusa unitamente al modulo delle risposte nella busta più grande, chiuderla ed incollarla. I membri della commissione d'esame provvedono al ritiro della busta.

11. È vietato porre sul modulo delle risposte o sulle buste qualunque contrassegno che renda possibile il riconoscimento del candidato pena l'annullamento della prova.

12. Il concorrente che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti è escluso dalla prova.

13. La commissione cura l'osservanza delle presenti disposizioni ed ha facoltà di adottare i provvedimenti necessari. A tale scopo, durante lo svolgimento della prova, almeno due commissari ed il segretario devono essere sempre presenti nella sala degli esami.

Art. 7

Adempimenti della commissione e correzione degli elaborati

1. Al termine della prova la commissione raccoglie le buste contenenti gli elaborati in uno o più plichi, che, debitamente sigillati, vengono firmati dai membri della commissione presenti e dal segretario.

2. I plichi, tenuti in custodia dal segretario della commissione, sono aperti alla presenza della commissione stessa in seduta plenaria al momento di procedere alla valutazione della prova. Il giorno fissato per la valutazione della prova, la commissione, al completo, dopo aver verificato l'integrità del plico contenente le buste relative agli elaborati, procede alla sua apertura; il presidente appone su ciascuna busta esterna, man mano che si procede all'apertura, un numero progressivo che viene ripetuto sul modulo delle risposte e sulla busta chiusa contenente il modulo anagrafico ed il questionario. Tale numero è riprodotto su apposito elenco destinato alla registrazione del risultato delle votazioni dei singoli elaborati. La commissione confronta le risposte di ciascun elaborato con la corrispondente griglia di risposte esatte e assegna il relativo punteggio.

3. Al termine della valutazione di tutti gli elaborati, la commissione procede all'apertura delle buste contenenti il modulo anagrafico dei candidati e tramite il numero progressivo su di esse apposto procede all'identificazione del candidato autore di ogni singolo elaborato.

4. Delle operazioni del concorso e delle deliberazioni prese dalla commissione giudicatrice si deve redigere processo verbale che deve essere sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario. Ogni commissario ha diritto a far inserire a verbale, controfirmandole, tutte le osservazioni su presunte irregolarità nello svolgimento dell'esame, ma non può rifiutarsi di firmare il verbale.

5. Per la determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni e al personale addetto alla sorveglianza si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 1995 o analoghe disposizioni previste dalla disciplina regionale.

Art. 8

Punteggi

1. I punti a disposizione della commissione sono 100.

2. Ai fini della valutazione della prova a ciascuna risposta esatta è assegnato il punteggio di un punto. Nessun punteggio è attribuito alle risposte errate, alle mancate risposte o alle risposte multiple.

3. La prova scritta si intende superata, con il conseguimento del punteggio di almeno 60 punti, che consente l'inserimento in graduatoria.

Art. 9

Graduatoria

1. La commissione, in base al punteggio conseguito nella prova d'esame, procede alla formulazione della graduatoria provvisoria di merito e la trasmette unitamente a tutti gli atti concorsuali alla Regione.

2. La commissione deve completare i suoi lavori entro il termine perentorio di sette giorni dalla data dell'esame. Decorso detto termine, la commissione decade e si provvede alla sostituzione di tutti i membri della commissione stessa escluso il segretario. I componenti decaduti non hanno diritto ad alcun compenso.

3. La Regione, riscontrata la regolarità degli atti, approva la graduatoria di merito definitiva entro e non oltre il ventesimo giorno dall'acquisizione del verbale relativo allo svolgimento della prova d'esame.

4. Nel caso siano costituite più commissioni d'esame la Regione, dopo l'approvazione delle singole graduatorie di merito formulate da ciascuna commissione d'esame, provvede, in base al punteggio conseguito da ciascun candidato, alla formulazione della graduatoria unica a livello regionale entro e non oltre il ventesimo giorno dall'acquisizione dei verbali relativi agli esami di tutte le commissioni.

5. In caso di parità di punteggio, ha diritto di preferenza chi ha minore anzianità di laurea ed, a parità di anzianità di laurea, chi ha minore età.

6. Dell'inserimento in graduatoria viene data comunicazione agli interessati da parte della Regione a mezzo di pubblicazione della graduatoria stessa nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e sua

affissione presso gli ordini provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Regione.

7. La Regione procede, su istanza degli interessati, presentata entro dieci giorni dalla pubblicazione della graduatoria nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione, alla correzione di eventuali errori materiali ed alla conseguente modifica della graduatoria stessa, dandone comunicazione mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

8. Gli interessati, ai sensi della legge n. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, possono chiedere l'accesso agli atti del concorso entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria di cui al comma 4 nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

9. L'attribuzione dei posti è disposta in conformità alle risultanze della graduatoria e nel limite del numero dei posti prefissato all'articolo 1 del presente bando.

Art. 10

Ammissione al corso

1. Ai candidati utilmente collocati nella graduatoria unica regionale, nel limite dei posti fissati dall'articolo 1, verrà data comunicazione scritta, inoltrata individualmente, della data di inizio del corso di formazione.

2. Entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, il candidato dovrà far pervenire comunicazione di accettazione o rifiuto all'utile inserimento al corso. A tal fine farà fede il timbro postale. In caso di mancata comunicazione entro il termine suddetto il candidato si considera decaduto.

3. I candidati utilmente collocati nella graduatoria iscritti a scuole di specializzazione in medicina e chirurgia sono ammessi a frequentare il corso subordinatamente alla dichiarazione con la quale l'interessato:

a) esplicita la volontà di intraprendere il corso triennale previsto per la formazione specifica in medicina generale, che comporta impegno a tempo pieno;

b) rinuncia al percorso formativo specialistico già intrapreso, incompatibile.

Art. 11

Utilizzazione della graduatoria

1. La graduatoria dei candidati idonei può essere utilizzata per assegnare, secondo l'ordine della graduatoria stessa, i posti che si siano resi vacanti per cancellazione, rinuncia, decadenza o altri motivi fino al termine massimo di 10 giorni dall'inizio del corso di formazione.

2. Entro tale limite la Regione provvederà mediante comunicazione personale a convocare i candidati utilmente collocati in graduatoria, secondo l'ordine della graduatoria stessa, in relazione ai posti che si siano resi vacanti e da assegnare.

Art. 12

Trasferimenti ad altra regione

1. In presenza di sopravvenute esigenze personali, è previsto il trasferimento del medico in formazione tra regioni o tra regione e provincia autonoma solo qualora:

a) nella sede accettante non siano stati utilizzati tutti i posti messi a disposizione o successivamente resisi vacanti;

b) sia stato acquisito il parere favorevole sia della regione o provincia autonoma di provenienza che di quella di destinazione;

c) il medico in formazione, a giudizio della regione accettante, possa effettuare agevolmente il completamento dei periodi di corso non ancora effettuati.

Art. 13

Borse di studio

1. Al medico ammesso al corso di formazione specifica in medicina generale è corrisposta una borsa di studio prevista dal Ministero della salute ai sensi della normativa vigente.

2. La corresponsione della borsa di studio, in ratei mensili almeno ogni due mesi, è strettamente correlata all'effettivo svolgimento del periodo di formazione.

Art. 14

Assicurazione

1. I medici frequentanti il corso di formazione debbono produrre adeguata copertura assicurativa contro i rischi professionali e gli infortuni connessi all'attività di formazione, con oneri a proprio carico, secondo le condizioni generali indicate dalla Regione.

Art. 15

Disciplina del corso - rinvio

1. Il corso di formazione specifica in medicina generale 2014 - 2017 inizia entro il mese di novembre 2014, ha durata di tre anni e comporta un impegno dei partecipanti a tempo pieno, con obbligo della frequenza alle attività didattiche teoriche e pratiche.

2. Ai sensi dell'art. 24, comma 2 bis, del D.Lgs. n. 368/99 e successive modifiche e integrazioni, la durata del corso potrà essere ridotta per un periodo massimo di un anno in relazione agli eventuali periodi di formazione pratica svolti che presentino le seguenti caratteristiche:

a) la formazione rientri nell'ambito della formazione diretta al conseguimento del titolo di medico chirurgo abilitato (diploma di laurea in medicina e chirurgia rilasciato dall'università corredato del diploma di abilitazione all'esercizio della medicina e chirurgia, rilasciato dalla commissione d'esame di Stato);

b) la formazione sia stata impartita in un ambiente ospedaliero riconosciuto e che disponga di attrezzature e di servizi adeguati di medicina generale o nell'ambito di uno studio di medicina generale riconosciuto o in un centro riconosciuto in cui i medici dispensano cure primarie;

c) l'attivazione dei periodi di formazione sia stata notificata dalle università al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. A tale scopo il Ministero della salute trasmetterà alle regioni, in tempo utile per l'avvio del corso e comunque non oltre il 1° novembre, l'elenco delle università che hanno notificato l'attivazione dei periodi di formazione validi ai fini della riduzione e la durata di tali periodi.

3. I periodi formativi in cui si articola il corso sono ridotti in proporzione al credito formativo riconosciuto dalla Regione.

4. Il corso si articola in attività didattiche pratiche e attività didattiche teoriche da svolgersi in strutture del servizio sanitario nazionale e/o nell'ambito di uno studio di medicina generale individuati dalla Regione. La formazione prevede un totale di 4800 ore, di cui 2/3 rivolti all'attività formativa di natura pratica e comporta la partecipazione personale del medico discente alla totalità delle attività mediche del servizio nel quale si effettua la formazione, all'attività professionale nonché l'assunzione delle responsabilità connesse all'attività svolta.

5. La frequenza del corso non comporta l'instaurazione di un rapporto di dipendenza o lavoro convenzionale né con il servizio sanitario nazionale né con i medici tutori.

6. Per tutto quanto non previsto nel presente bando si fa rinvio alla disciplina contenuta nel D.Lgs. 17 agosto 1999 n. 368, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 16

Incompatibilità

Nel rispetto dell'obbligo del tempo pieno, ossia compatibilmente con lo svolgimento dell'attività didattica teorica e pratica senza pregiudizio del raggiungimento degli obiettivi didattici, i medici partecipanti al corso possono esercitare le attività di cui al comma 11 dell'art. 19 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

Art. 17

Oneri finanziari

Gli oneri connessi all'attuazione del presente decreto, ivi compresi gli oneri per le borse di studio e le spese organizzative del concorso e del corso, fanno carico alla Regione siciliana che vi provvede con le quote di stanziamento del Fondo sanitario nazionale a destinazione vincolata alla stessa assegnate e quelle previste ai sensi del comma 143 dell'art. 1, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale sanitaria per il controllo di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e, in estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nonché nel sito della Regione siciliana alla sezione bandi di concorso.

Palermo, 11 marzo 2014.

Borsellino

Allegato A

(Scrivere a macchina o in stampatello compilando l'allegato in ogni sua parte)

Alla Regione siciliana
Assessorato della salute
Dipartimento attività sanitarie e
osservatorio epidemiologico
Area 7 formazione e comunicazione
Via Mario Vaccaro 5
9045 PALERMO

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome)
nato/a a (provincia di)
stato il
codice fiscale e residente a
(provincia di) in via/piazza n. civico
c.a.p., telefono cellulare

Chiede

di essere ammesso/a al concorso, per esami, per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in Medicina generale di cui al D.lgs. n. 368 del 17 agosto 1999, indetto da codesta Regione per gli anni 2014/2017, con D.A. n. del

Dichiara, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 per ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:

1) di essere cittadino italiano / cittadino di Stato membro dell'Unione europea (indicare la cittadinanza di Stato membro dell'UE);

2) di essere cittadino non comunitario, in possesso di un diritto di soggiorno o di un diritto di soggiorno permanente, essendo familiare di un cittadino comunitario (indicare la cittadinanza di Stato non appartenente all'Unione europea e la condizione che legittima la domanda di partecipazione ai sensi del comma 1, art. 38, del D.lgs. n. 165/2001)

3) di essere in possesso dei requisiti e dello status previsti dal comma 3bis dell'art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001 (cittadinanza di Paese non appartenente alla Unione europea e titolarità di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo oppure, titolarità di status di rifugiato politico oppure dello status di protezione sussidiaria); (indicare la cittadinanza di Stato non appartenente all'Unione europea e la condizione che legittima la domanda di partecipazione ai sensi del comma 3-bis, art. 38, D.Lgs. n. 165/2001);

4) di possedere il diploma di laurea in medicina e chirurgia, conseguito il (gg/mm/anno) presso l'Università di

5) di non avere presentato domanda di ammissione al concorso per il corso di formazione specifica in medicina generale in altra regione o provincia autonoma;

6) di essere in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale, conseguito il (gg/mm/anno) ovvero nella sessione (indicare sessione ed anno) presso l'Università di

7) di essere iscritto/a all'albo dei medici dell'ordine dei medici chirurghi e odontoiatri di

8) di non essere/essere iscritto a corsi di specialità in medicina e chirurgia (se si indicare quale)

9) di avere diritto all'applicazione dell'art. 20 della legge n. 104/92 e in particolare: (specificare l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap).

Dichiara di accettare tutte le disposizioni del presente bando di concorso.

Dichiara inoltre di eleggere, per ogni comunicazione, preciso recapito al seguente indirizzo (indicare anche il recapito telefonico/cellulare):

città (provincia)
via/piazza n. c.a.p.
telefono cellulare
posta elettronica

impegnandosi a comunicare eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'Amministrazione regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 autorizza la Regione al trattamento dei dati personali forniti per le sole finalità di gestione del concorso e autorizza la loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione e nel sito internet della Regione unicamente ai fini della pubblicazione della graduatoria.

Data

Firma

Nota bene: alla domanda dovrà essere allegata una fotocopia in carta semplice di un documento di identità.

(Scrivere a macchina o in stampatello compilando l'allegato in ogni sua parte)

N. 1/A

(2014.11.671)

ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 18 marzo 2014.

Avviso pubblico per la formazione dell'elenco ad aggiornamento biennale degli idonei alla nomina a direttore generale degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non trasformati in fondazione del servizio sanitario della Regione siciliana.

L'ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P. Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, recante "Approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana";

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, recante "Riordino della disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'art. 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3" e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'atto di intesa tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano 1 luglio 2004, recante: "Organizzazione, gestione e funzionamento degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non trasformati in fondazioni", emanato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

Vista la legge regionale 4 dicembre 2008, n. 18, recante "Disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico";

Visto l'art. 3, comma 4, della predetta legge regionale 4 dicembre 2008, n. 18, nella parte in cui dispone che "Il direttore generale è nominato dal Presidente della regione, previo parere della Commissione legislativa "Servizi sanitari e sociali" dell'Assemblea regionale di concerto con il Presidente dell'Assemblea regionale, tra i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, ed è scelto da un elenco di candidati che non abbiano superato il 65° anno di età, dichiarati idonei a seguito di avviso pubblico";

Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, recante "Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale";

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, "disposizioni in materia di incompatibilità ed incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1 commi 49 e 50 della legge 6 novembre 2012 n. 190";

Visto l'art. 29 ter "disposizioni transitorie in materia di incompatibilità di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39" introdotto in sede di conversione del D.L. 21 giugno 2013 n. 69 dalla legge 9 agosto 2013 n. 98;

Vista la delibera n. 58/2013 resa ai sensi dell'art. 16 comma 3 del decreto legislativo n. 39/2013 dalla Commissione indipendente per la

valutazione, la trasparenza e l'integrità della P.A., ove si esprime l'avviso che nell'espressione aziende sanitarie locali devono intendersi ricomprese tutte le strutture preposte all'organizzazione e all'erogazione di servizi sanitari, ivi incluse anche le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere universitarie e gli istituti di ricerca e di ricovero e assistenza;

Ritenuto di indire avviso pubblico per la formazione di un elenco ad aggiornamento biennale degli idonei alla nomina a direttore generale degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (I.R.C.C.S.) non trasformati in fondazione del Servizio sanitario della Regione;

Decreta:

Articolo unico

È approvato, nel testo che si allega e che costituisce parte integrante del presente provvedimento, l'avviso pubblico per la formazione dell'elenco ad aggiornamento biennale degli idonei alla nomina a direttore generale degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non trasformati in fondazione del servizio sanitario della Regione siciliana, unitamente ai 3 allegati all'avviso, concernenti, rispettivamente, le modalità di presentazione della domanda, il modello di domanda con dichiarazione sostitutiva e lo schema di curriculum vitae.

Il presente decreto sarà trasmesso alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, dalla cui data di pubblicazione saranno disponibili nel sito internet dell'Assessorato regionale della salute lo stesso decreto ed i relativi allegati.

Palermo, 18 marzo 2014.

BORSELLINO

Allegato

AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DELL'ELENCO AD AGGIORNAMENTO BIENNALE DEGLI IDONEI ALLA NOMINA A DIRETTORE GENERALE DEGLI ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO NON TRASFORMATI IN FONDAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO DELLA REGIONE SICILIANA

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 4 dicembre 2008, n. 18, la Regione siciliana indice un pubblico avviso per l'istituzione dell'elenco ad aggiornamento biennale degli aspiranti alla nomina a direttore generale degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (I.R.C.C.S.) non trasformati in fondazione aventi sede nel territorio regionale.

Possono chiedere di essere inseriti nell'elenco i soggetti in possesso dei requisiti di seguito elencati:

a) diploma di laurea (magistrale o diploma di laurea del precedente ordinamento);

b) età non superiore a 65 anni;

c) esperienza qualificata di direzione in enti, aziende, strutture pubbliche o private di media o grande dimensione, in posizione dirigenziale con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie, svolta nei 10 anni precedenti la presentazione della domanda di inserimento nell'elenco.

La qualificata esperienza dovrà, altresì, ed in ogni caso, risultare svolta nei 10 anni precedenti l'eventuale nomina a direttore generale di istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non trasformati in fondazioni del Servizio sanitario regionale.

Per "esperienza qualificata di direzione tecnica o amministrativa" verrà considerata esclusivamente l'effettiva attività di direzione - svolta a seguito di formale inquadramento nella qualifica di dirigente - di strutture organizzative complesse, escludendo le funzioni di mero studio, consulenza, ricerca, ispezione.

Il direttore generale degli I.R.C.C.S. non trasformati in fondazione del Servizio sanitario della Regione siciliana è nominato dal Presidente della Regione, previo parere della Commissione legislativa "Servizi sanitari e sociali" dell'Assemblea regionale di concerto con il Presidente dell'Assemblea regionale, tra i soggetti dichiarati idonei ed inseriti nell'elenco di cui al presente avviso che, al momento della nomina, non abbiano superato il 65° anno di età, così come previsto dall'art. 3, comma 4, della legge regionale 4 dicembre 1008, n. 18.

Il rapporto di lavoro del direttore generale ha natura esclusiva e comporta l'incompatibilità con qualsiasi altro rapporto di lavoro